

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1893

Art. 1

1.3/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 1.3 dopo le parole «di cui alla presente legge» inserire le seguenti: «i militari in congedo assoluto e».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 1 sopprimere le parole «con esclusione del personale della riserva e in congedo,».

1.3

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.»

Art. 3

3.5/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 3.5 premettere le seguenti parole: «Al comma 1 sopprimere le parole ", entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione,"».

3.5/2

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 3.5, al capoverso «al comma 2» aggiungere infine il seguente periodo: «Secondo le medesime modalità il Ministero competente accerta, ogni tre anni, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2»

3.5

IL RELATORE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;

- sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».

Al comma 3 sostituire la parola «cinque» con la parola «quindici».

Al comma 4:

- dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;

- sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».

Art. 4

4.2/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 4.2 inserire, in fine, le seguenti parole: «Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare».

4.8/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 4.8 dopo le parole «ai sensi della presente legge» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle attività convenzionali di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti».

4.8/2

[Garavini](#)

All'emendamento 4.8, inserire, in fine, il seguente periodo:

«Il divieto di cui al precedente periodo non si applica nei confronti degli istituti di patronato di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e dei centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

4.8

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.»

Art. 5

5.3/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 5.3 inserire, in fine, le seguenti parole: «Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente: "h) all'assistenza nei procedimenti disciplinari"».

5.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «individuale e».

Art. 6

6.5/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 6.5 inserire, in fine, le seguenti parole: «di comparto».

6.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola «centrale».

6.6/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 6.6 inserire, in fine, le seguenti parole: «e inserire la seguente lettera: "e) formulazione di pareri e proposte ai comandanti nel proprio ambito territoriale."».

6.6

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.7/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 6.7 sostituire la parola «a un livello non inferiore a quello regionale» con le seguenti: «nei reparti con un organico di almeno 200 unità» e sopprimere le parole «rappresentative ai sensi dell'articolo 13».

6.7

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, ciascuna amministrazione militare istituisce, a un livello non inferiore a quello regionale, un'unità organizzativa preposta a gestire i rapporti con le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

Art. 8

8.4/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 8.4, sostituire le parole «Al comma 2, dopo le parole »sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale« aggiungere le parole» salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato«;»

con le seguenti:

Al comma 2 sostituire dalle parole «È eleggibile» alle parole «non colposi.» con le seguenti:

«Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) i militari che risultano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;

d) i militari che stanno assolvendo i periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento al grado superiore;

e) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo;

f) frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari

2-bis. I militari che ricoprono una delle cariche di cui al comma 1 e che devono assolvere l'incarico di comandante di Corpo o i periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento al grado superiore, all'atto del relativo reimpiego, sono sospesi di diritto dalle predette cariche.

La sospensione cessa di diritto nel caso in cui l'interessato, rinunciando all'assolvimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento al grado superiore, opta per la conservazione della carica rivestita nell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

8.4/2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 8.4 inserire, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole "che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o" e le parole "o sanzioni disciplinari di stato".».

8.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole «sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale» aggiungere le parole: «salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato».

8.9/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 8.9, le parole «Al comma 3, sostituire le parole »i gradi« con le seguenti parole: »le cariche« sono sostituite dalle seguenti:

»All'articolo 8 sono effettuate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, sostituire le parole «i gradi» con le seguenti parole: «le cariche»;

b) Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola « quattro» con la seguente:

«tre»;

c) Al comma 5, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro»

8.9

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole «i gradi» con le parole: «le cariche».

Art. 9

9.3/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 9.3 sostituire le parole «salvo quanto previsto dal comma 2» con le seguenti: «l'attività sindacale fuori dal servizio.» e inserire, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole "le attività sindacali fuori dell'orario di servizio."».

9.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2».

9.4/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 9.4 sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni. Nei reparti con un organico di almeno 200 unità è concesso alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari presenti

l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.»

9.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1 bis:

1-bis. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello non inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola Amministrazione, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.

9.6/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 9.6 inserire, in fine, le seguenti parole: «, mentre il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.».

9.6

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»

Art. 13

13.3/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 13.3, sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote percentuali di cui al presente articolo sono tutte ridotte di un punto.»

13.3/2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 13.3 dopo il comma «1-quater» inserire, in fine, il seguente comma:

«1-quinquies. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previsto dal comma 1-bis, è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.».

13.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti comma:

«1-bis. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

1-ter. Ai fini del calcolo della consistenza Associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di Polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1 comma 6 della presente legge, non può aderire alle associazioni sindacali.

1-quater. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.»

Art. 14

14.1/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 14.1 inserire, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 1 inserire il seguente: "2. Le tutele di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non rappresentative a livello nazionale."».

14.1

IL RELATORE

A comma 1, capoverso, dopo le parole: "associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" inserire le seguenti parole: "rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13".

Art. 15

15.1/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 15.1, aggiungere, in fine, il seguente:

«Sopprimere il comma 3».

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «possono essere resi pubblici» con le parole «sono resi pubblici».

Art. 18

18.2/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 18.2, dopo le parole "versamento." aggiungere il seguente:

"Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ", composte da," aggiungere la seguente "due";

conseguentemente, dopo le parole: "ordinamento militare di riferimento e da" aggiungere la seguente: "due".

18.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

Art. 19

19.4/1

De Falco, Causin

All'emendamento 19.4 sostituire il periodo «fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge,» con il seguente: «fino all'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo di cui all'articolo 16 comma 5 della presente legge,».

19.4/2

Mininno, Ortis, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Crucioli, Angrisani

All'emendamento 19.4 sostituire le parole «di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge» con le seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 2 della presente legge».

19.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione».